



**COMUNE DI NERVIANO**  
**(Provincia di Milano)**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE**  
**DELLA TARIFFA D'IGIENE AMBIENTALE**

Approvato con deliberazione n. 5/C.C. del 1°3.2005, aggiornato con deliberazioni n. 94/C.S. del 19.12.2005, n. 31/C.C. del 30.3.2007, n. 25/C.C. del 25.3.2010 e n. 86/C.C. del 20.12.2011

## CAPO I – NORME GENERALI

### Art. 1

#### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti prevista dall'art. 49 del D.Lgs. 05/02/1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. 27/04/1999 n. 158 stabilendo, in dettaglio, condizioni, modalità, obblighi ed adempimenti funzionali alla tariffazione e le misure conseguenti alle inadempienze dei soggetti passivi.

### Art. 2

#### ISTITUZIONE DELLA TARIFFA E SOGGETTO GESTORE

1. Dall'anno 2005 è in vigore la tariffa di igiene ambientale (TIA). Dalla stessa data, per effetto del disposto del 1° comma, dell'art. 49 suddetto, non si applica la tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui al D.Lgs. 507/93, Capo III, disciplinato in questo comune con il regolamento comunale approvato con deliberazione n. 309/C.C. del 3/12/1994 e successive modificazioni.
2. Le norme relative alla tassa rifiuti solidi urbani restano in vigore fino all'esaurimento degli adempimenti nei riguardi di posizioni tributarie i cui presupposti si siano verificati entro il 31/12/2004.
3. L'attività gestionale della tariffa compete al "Soggetto Gestore", il quale esercita tutte le funzioni relative all'applicazione e riscossione della tariffa incluse le attività amministrative (denunce, variazioni ecc) e di recupero crediti, nonché l'attività di controllo e gestione del contenzioso.
4. Qualora il Comune individui un soggetto gestore terzo, i rapporti saranno regolati da apposita convenzione e relativo disciplinare ovvero idoneo contratto di servizio.

### Art. 3

#### DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. Per la definizione di rifiuto si rinvia al vigente regolamento comunale sulla gestione e raccolta dei rifiuti, artt. 4-5 e 6.

### Art. 4

#### DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa ha natura tributaria e costituisce il corrispettivo del servizio ed è determinata in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
2. La misura della tariffa deve assicurare l'equilibrio economico-finanziario del piano finanziario previsto dall'art. 8 del D.P.R. 158/99.

3. La tariffa è approvata annualmente dalla Giunta Comunale entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione, ed è applicata e riscossa dal Soggetto Gestore, secondo le modalità indicate nel presente regolamento.
4. La decorrenza ha effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento del bilancio.
5. Ai sensi dell'art. 54, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 446/97, la tariffa può essere modificata, nel corso dell'esercizio finanziario, in presenza di rilevanti incrementi dei costi relativi.
6. L'incremento della tariffa decorre dalla data della relativa delibera e non ha effetto retroattivo.
7. Qualora, alla presentazione del consuntivo annuale dei costi del servizio erogato dall'ente gestore, si accerti la mancata piena copertura dei costi (variazioni in meno di mq, n. componenti nuclei familiari, variazioni in meno di insediamenti di utenze non domestiche) il recupero della differenza potrà avvenire mediante idoneo adeguamento tariffario.

## Art. 5

### PRESUPPOSTO DELLA TARIFFA

1. L'occupazione o la conduzione di locali o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualunque uso adibiti, esistenti nel territorio comunale, costituiscono presupposto per l'applicazione della tariffa.
2. Le aree scoperte pertinenziali di locali non costituiscono di per sé presupposto d'imposta a meno che non siano destinate a spazi operativi di attività commerciali, artigianali o industriali.
3. Stante le disposizioni normative suddette:
  - A. Costituisce presupposto per l'applicazione della tariffa piena (parte fissa e parte variabile), l'occupazione o la conduzione di:
    - a. locali destinati ad abitazione arredati con utenze attivate, delle relative cantine, autorimesse, mansarde, solai e aree pertinenziali;
    - b. locali attrezzati muniti di utenze e relative pertinenze destinate all'esercizio di attività professionali, commerciali e produttive;
    - c. spazi aperti operativi e funzionali ad attività commerciali, industriali e artigianali;
  - B. Costituisce presupposto per l'applicazione della sola parte fissa della tariffa, l'esistenza di:
    - a. Unità immobiliare non occupata, arredata o utilizzata come ripostiglio e/o deposito;
    - b. Unità immobiliari attrezzate per attività economiche ancorché non utilizzate;
    - c. aree industriali dove si formano di regola solo rifiuti speciali non assimilati a quelli solidi urbani e/o rifiuti pericolosi, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che di solito caratterizzano tali lavorazioni;
    - d. aree artigianali, commerciali e di servizi dove si formano di regola solo rifiuti speciali non assimilati a quelli solidi urbani e/o rifiuti pericolosi.

Non potendosi ritenere esaustive le fattispecie sopra elencate, l'eventuale accertamento di altre, comporta l'applicazione dei principi e dei criteri generali stabiliti dal presente regolamento.

## Art. 6

### SOGGETTO PASSIVO

1. La tariffa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, occupi o conduca locali o aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro i quali utilizzino in comune i locali e le aree stesse.
2. E' dovuta dai soggetti che presiedono o rappresentano associazioni od organizzazioni non costituite in società giuridiche.

## Art. 7

### GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio è attivato, con caratteristiche di universalità ed inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dal regolamento comunale per la disciplina di gestione dei rifiuti.
2. Il piano finanziario di cui all'articolo 4 deve comprendere i costi per la gestione del servizio con riferimento a tutte le operazioni previste dal regolamento suddetto.

## Art. 8

### ESENZIONI E RIDUZIONI DAL SERVIZIO

1. Le richieste di esenzione o riduzione della tariffa che attengono al servizio o alla produzione/smaltimento di rifiuto devono essere rivolte al soggetto gestore.

## **CAPO II – ELEMENTI DI TARIFFAZIONE, CATEGORIE TARIFFARIE E COMMISURAZIONE.**

## Art. 9

### NUMERO DI PERSONE OCCUPANTI I LOCALI

1. Il numero dei componenti la famiglia o convivenza, costituisce elemento di calcolo della tariffa e va dichiarato dagli utenti. Le variazioni comportano a posteriori la modifica della tariffa dovuta in ragione di rateo nell'anno in cui si manifesta. Il soggetto gestore è tenuto ad effettuare i controlli sulla veridicità delle denunce avvalendosi, per i residenti, del sistema di collegamento con l'ufficio anagrafe e, per i non residenti, con richiesta informativa presso il comune di provenienza. Per i non residenti che possiedono solo il box o solo cantina il numero dei componenti il nucleo familiare da prendere a riferimento è quello di una persona.
2. In caso di omessa denuncia il numero delle persone è presuntivamente rilevato con l'ausilio dei parametri indicati all'art. 24, comma 5, quando è nota la superficie dell'alloggio.
3. Qualora l'utente, abbia la residenza nel comune di Nerviano, ma dimostri che la sua dimora abituale è presso un altro comune oppure presso istituti di ricovero, non verrà conteggiato nel calcolo del numero dei componenti, fermo restando l'applicazione dei principi indicati nell'art. 5 del presente regolamento. Si precisa che l'utente, per ottenere tale agevolazione,

dovrà far pervenire una richiesta scritta, in carta libera, corredata di idonea documentazione che dimostri la dimora abituale presso un'altra località.

#### Art. 10

#### SUPERFICIE UTILE

1. La superficie degli immobili costituisce elemento di calcolo della tariffa e va dichiarata dagli utenti. Le variazioni comportano a posteriori la modifica della tariffa dovuta in ragione di rateo nell'anno in cui si manifesta.
2. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata per i locali al netto dei muri e per le aree, che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
3. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al mq a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo mq.
4. Concorrono a formare l'anzidetta superficie:
  - o per i locali, tutti i vani che compongono l'immobile;
  - o per le aree scoperte, le superfici operative delle stesse con esclusione di quelle che costituiscono accessorio o pertinenza dei locali.

#### Art. 11

#### DETERMINAZIONE DELLE CLASSI DI ATTIVITÀ DELLE UTENZE NON DOMESTICHE E DEI CONNESSI COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PARTE FISSA E DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA

1. Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti indicati nelle tabelle 3a e 4a del D.P.R. 158/1999.
2. Per ogni classe di attività vengono altresì determinati, tenuto conto della specificità della realtà di ogni Comune, i connessi coefficienti Kc di cui alla tabella 3a e Kd di cui alla tabella 4a previste dal succitato D.P.R. 158/1999 per l'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche. Tali coefficienti saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
3. La struttura della tabella di attività è:

Classe	ATTIVITA'
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto (immobili comunali ad uso istituzionale e non dati in affitto o comodato gratuito)
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante

8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli (fotografo, ottico, vendita/noleggio videocassette, merceria, vendita PC ed attrezzature per l'ufficio, negozio di telefonia, vendita e riparazione elettrodomestici)
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze (erboristeria, profumeria, colorificio)
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato (vendita bomboniere)
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista (lavanderia/stireria)
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista (calzolaio, tappezziere, vetri e cornici)
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto (gommista)
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria, (gelaterie)
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club
Ad integrazione delle tipologie ministeriali previste nel D.P.R. 158/1999 le attività tra parentesi sono quelle specifiche della realtà comunale e sono state inserite nella categoria per analogia di attività svolta	

## Art. 12

### ASSEGNAZIONE DELLE UTENZE ALLE CLASSI DI ATTIVITA'

1. L'assegnazione di un'utenza ad una delle classi di attività previste dal precedente art. 11 viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività e/o a quanto risulta dall'iscrizione alla Camera di Commercio. In mancanza o in caso di divergenza si prende a riferimento l'attività effettivamente svolta.
2. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale come individuabile dal precedente comma 1.
3. Per le attività di commercio e/o vendita all'ingrosso e per le imprese edili, la classificazione dei locali avviene in base alla loro destinazione d'uso non essendo possibile classificarli in nessuna categoria ministeriale.

## Art. 13

### CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (euro/mq) per la superficie dell'utenza (mq) corretta per un coefficiente di adattamento ( $K_a$ ) che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione dei componenti la famiglia o convivenza costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nella tabella 1a dell'allegato 1 del D.P.R. 158/99.
2. I coefficienti  $K_a$  individuati dalla tabella 1a sopra citata saranno quelli determinati con la deliberazione della Giunta Comunale di determinazione della tariffa. Il numero dei componenti la famiglia o convivenza è quello risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce la tariffa. Per i nuclei familiari sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero dei componenti alla data di inizio dell'utenza.
3. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria per un coefficiente di adattamento ( $K_b$ ), proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti la famiglia o convivenza costituente la singola utenza. Tale coefficiente è moltiplicato per il costo unitario (euro/kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale dei rifiuti prodotti dalle stesse. I valori di tali coefficienti sono riportati nella tabella 2 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99.

## Art. 14

### CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa da attribuire alla singola utenza si ottiene come prodotto della quota unitaria (euro/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente  $K_c$  che è un coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. Gli intervalli dei valori attribuibili a tali coefficienti sono riportati nella tabella 3a dell'allegato 1 del D.P.R. n. 158/99.
2. La quota variabile si ottiene come prodotto del costo unitario (€/Kg) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione  $K_d$  che è un coefficiente potenziale di produzione in Kg/mq anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività. I valori di tali coefficienti sono riportati nella tabella 4a. Il costo unitario si ottiene dal rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotta dalle stesse.
3. I coefficienti del D.P.R. 158/1999 utilizzati saranno determinati con la deliberazione della Giunta Comunale di determinazione della tariffa.

ESCLUSIONI

1. Non sono soggette all'applicazione della tariffa:
  - a. le unità abitative vuote di ogni tipo di arredo e/o altro genere di materiale;
  - b. le restanti unità immobiliari destinate ad occupazione per fini diversi dall'abitazione, vuote di ogni tipo di arredo e/o di attrezzatura;
  - c. i terreni adibiti ad orto;
  - d. le aree edificabili ove non si svolge nessuna attività o vi si svolge la sola attività agricola;
  - e. le superfici dei locali e delle aree che non possono produrre rifiuti o che non comportino, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile.  
Presentano tali caratteristiche:
    - balconi e terrazze purché non chiusi, scale interne;
    - soffitte, ripostigli e simili, che non costituiscono pertinenza o accessorio di altre unità immobiliari, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a m. 1,50;
    - fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione. Il mantenimento della residenza anagrafica e della sede giuridica delle attività economiche o professionali nei locali in ristrutturazione non fa venir meno la tariffazione.
    - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana.
  - f. gli edifici, le superfici scoperte e le rimesse utilizzate esclusivamente dalle aziende agricole.
2. Convenzionalmente, inoltre, non sono soggette all'applicazione della tariffa:
  - le superfici di edifici o loro parti adibite al culto (intendendosi con "culto" tutti i culti riconosciuti dall'ordinamento giuridico), nonché le superfici di locali strettamente connessi all'attività del culto stesso come, per esempio, la Chiesa e la sacrestia;
  - la parte di superficie degli impianti sportivi comunali e scolastici ivi compresi quelli degli impianti sportivi privati, riservata, di norma, alla pratica sportiva;
3. Non sono soggette alla parte variabile della tariffa le utenze domestiche costituite dalle unità abitative non condotte che presentano le caratteristiche di cui al punto B dell'art. 5. Per il calcolo della parte fissa delle utenze domestiche si prende a riferimento il numero dei componenti il nucleo familiare se residenti. Se il soggetto non è residente deve comunicare il numero dei componenti il proprio nucleo familiare.
4. L'esenzione totale o forfettaria è concessa su domanda dell'interessato che deve dimostrare di averne diritto. La domanda dovrà essere corredata della documentazione attestante lo smaltimento dei rifiuti speciali tramite ditte specializzate.



## Art. 16

### DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI RIDUZIONE SULLA TARIFFA PER I RIFIUTI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO, PER QUELLI AUTOSMALTITI O PER QUELLI PRODOTTI IN LOCALI ADIBITI AD USO PROMISCO

1. Le fattispecie previste dall'art. 3 del vigente regolamento comunale per la raccolta dei rifiuti solidi urbani sotto riportate, costituiscono presupposto per la fruizione dell'applicazione di coefficienti di riduzione:
  - gli esercenti attività economiche che provvedono direttamente all'autosmaltimento in base alle modalità previste dall'art 32 del D. Lgs. 22/1997;
  - se svolgono attività di recupero di rifiuti in base alle modalità previste dall'art. 33 del D. Lgs. 22/1997.
2. Ferma restando l'applicazione della parte fissa della tariffa, il produttore che dichiara e dimostri a consuntivo di essersi trovato in una delle fattispecie suddette ha diritto ad una riduzione della tariffa relativa alla parte variabile commisurata al rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa dell'attività per il coefficiente Kd della classe corrispondente.
3. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati e/o speciali pericolosi, su superficie assoggettata a tariffa sia essa di locali o di aree utilizzati per l'esercizio delle attività, è prevista una riduzione della parte variabile calcolata a consuntivo.  
Fermo restando l'applicazione della parte fissa della tariffa, la riduzione, applicata solo sulla parte variabile, sarà proporzionale alla quantità di rifiuto speciale non assimilato o speciale pericoloso prodotto rispetto alla quantità totale di rifiuto prodotto.
4. La richiesta di riduzione deve essere presentata annualmente al soggetto gestore nel periodo dal 1/05 al 31/05, trasmettendo copia del MUD, e l'istruttoria deve avvenire nei trenta giorni seguenti.
5. Nel caso di non effettuazione del servizio di raccolta rifiuti per eccesso di produzione rispetto al quantitativo raccolto sull'intero territorio comunale, il produttore (individuato a priori dal soggetto gestore) è esonerato dal pagamento della parte variabile della tariffa.

## Art. 17

### AGEVOLAZIONI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 22/97

1. Per la raccolta differenziata prevista al comma 10 dell'art. 49 del D. Lgs. 22/97, viene assicurata, in conformità a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 del D.P.R. 158/99, la relativa agevolazione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi conseguiti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.
2. La quota di abbattimento è stabilita con la deliberazione che determina la tariffa.
3. Il Comune potrà attivare iniziative volte alla promozione delle raccolte differenziate, anche mediante sistemi di incentivazione economica o abbattimento della parte variabile della tariffa a carattere sperimentale riguardanti l'intero Comune ovvero particolari categorie di soggetti.

## Art. 18

### AGEVOLAZIONI DI CARATTERE COMUNALE

1. Il Comune, ai sensi del regolamento approvato ex art. 12 della legge 241/1990, alle associazioni, ai partiti, ai movimenti politici locali, alle OO.SS. e ai patronati e ad altri enti che dimostrano di operare con efficacia nell'interesse della comunità, rimborsa a titolo di contributo il 50% della tariffa annuale dovuta. L'ufficio di riferimento per l'istruttoria del contributo sarà quello a cui fanno capo le associazioni.
2. Il Comune riconosce alle istituzioni scolastiche paritarie che concretano nell'anno progetti di sensibilizzazione delle tematiche ambientali previsti nel piano formativo previa valutazione positiva effettuata dal servizio E.A.I.P., un contributo parametrato alla tariffa in misura pari al 50% della stessa. L'ufficio di riferimento per l'istruttoria del contributo sarà l'ufficio pubblica istruzione
3. L'utente che intenda avvalersi del compostaggio finalizzato alla riduzione della produzione della frazione umida, previa richiesta scritta, potrà essere beneficiario di un corso di formazione e della riduzione del 20% della parte variabile della tariffa. L'utente presenta al soggetto gestore istanza attestante il proposito di voler praticare il compostaggio domestico in modo continuativo e l'accettazione incondizionata delle verifiche in loco dall'ufficio in qualsiasi tempo. La domanda ha effetto per l'anno successivo. Il soggetto gestore nel caso in cui le ispezioni di controllo dovessero certificare l'irregolare procedura del compostaggio e il non raggiungimento degli effetti, è tenuto a recuperare il beneficio concesso.
4. Per i locali utilizzati per attività parrocchiali, il Comune rimborsa a titolo di contributo il 50% della tariffa annuale dovuta. Per i locali connessi alle attività sportive delle parrocchie il Comune rimborsa a titolo di contributo il 90% della tariffa dovuta.

## Art. 19

### UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE – AGEVOLAZIONI

1. Limitatamente alle utenze non domestiche la riduzione del 50% della tariffa piena in ragione annua si applica a tutti i casi che possono ricondursi alle fattispecie di cui all'art. 7 del DPR 158/99 di utenza non stabilmente attive per l'impossibilità della loro momentanea utilizzazione.
2. Le riduzioni debbono essere richieste dall'interessato, il quale è tenuto a comunicare entro 30 giorni il venir meno delle condizioni di applicazione delle tariffe ridotte. In assenza di comunicazione, si provvede al recupero della tariffa a decorrere dal giorno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato presupposto per l'applicabilità delle riduzioni. Le riduzioni operano dal primo versamento utile.

## CAPO III – DENUNCE, VERIFICHE E RISCOSSIONE

### Art. 20

#### DENUNCIA D'INIZIO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E CONDUZIONE

1. I soggetti, nei confronti dei quali deve essere applicata la tariffa d'igiene ambientale presentano al soggetto gestore entro i 30 giorni successivi all'inizio dell'occupazione o conduzione, denuncia unica<sup>1</sup> dei locali ed aree.
2. La tariffa è applicata a partire dal giorno di inizio dell'occupazione, così come altresì riscontrato dalla data d'inizio della residenza o da data certa fornita da atto pubblico (esempio: contratto d'affitto).
3. La denuncia è redatta sugli appositi moduli predisposti dal soggetto gestore e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
4. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare entro il termine di cui al comma 1 e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, al numero degli occupanti l'abitazione che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
5. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze domestiche:
  - l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta;
  - il codice fiscale;
  - il numero degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti;
  - l'ubicazione, superficie, estremi catastali e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione;
  - un recapito al quale verranno effettuate le eventuali comunicazioni scritte.
6. La denuncia relativa ai condomini fa carico all'Amministratore, ad eccezione delle parti ad uso esclusivo di taluni condomini. La tariffa relativa alle parti comuni dei condomini (atri, sale riunioni, stenditoi comuni, locali portineria purchè non adibiti ad abitazione, cantine comuni, locali destinati al ricovero di contenitori condominiali di rifiuti) è dovuta dall'Amministratore per conto dei condomini.
7. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze non domestiche:
  - l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro);
  - l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica ad esempio: ente, istituto, associazione, società, ed altre organizzazioni, (denominazione e scopo sociale o istituzionale codice fiscale/partita IVA e codice ISTAT dell'attività, sede principale);
  - l'ubicazione, superficie, estremi catastali e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione;
  - un recapito al quale verranno effettuate le eventuali comunicazioni scritte.

---

<sup>1</sup> Come denuncia unica s'intende che i conduttori o gli occupanti devono indicare sullo stesso modulo tutti i locali occupati o condotti, anche appartenenti a categorie diverse.

- La dichiarazione è sottoscritta e presentata dal rappresentante legale, o altro soggetto delegato da quest'ultimo, purché sia munito di apposita delega.
8. L'ufficio preposto è tenuto a rilasciare ricevuta di avvenuta presentazione di denuncia, che, nel caso di spedizione tramite raccomandata A/R, lettera semplice, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale, mentre nel caso di trasmissione via fax o e-mail nel giorno stampato sul documento.
  9. La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere denunciata su apposito modulo oppure con dichiarazione di autocertificazione al soggetto gestore appena intervenuta e comunque entro 90 giorni dal suo verificarsi, e decorre dalla data di presentazione salvo prova contraria da parte dell'utente.
  10. Sono stabiliti i seguenti obblighi per i sotto segnati uffici:
    - Stato civile: comunicare a cadenza mensile ogni variazione intervenuta relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio, etc.;
    - Commercio: comunicare a cadenza mensile ogni richiesta di inizio attività, rilascio di autorizzazione e licenza e relative cessazioni;
    - Ecologia, ambiente ed igiene pubblica: comunicare a cadenza mensile ogni autorizzazione di scarico in fognatura e relative chiusure;
    - Edilizia privata/catasto: comunicare a cadenza mensile ogni notizia relativa agli immobili (ad esempio: rilascio di permesso ad edificare, decorrenza dei termini di durata del permesso, certificato di abitabilità/agibilità etc.);
    - Polizia municipale: comunicare a cadenza mensile l'inizio delle attività artigianali, industriali e relative cessazioni.

## Art. 21

### RISCOSSIONE

1. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa viene effettuata dal soggetto gestore tramite elenco di soggetti debitori. La riscossione coattiva è effettuata tramite ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910.
2. La riscossione può essere affidata a soggetto in possesso dei requisiti di legge.
3. Nel caso di bollette d'importo annuale pari o superiore a € 500,00 su richiesta dell'utente, possono essere concesse n. 4 dilazioni di pagamento per ogni rata.
4. Il soggetto gestore rinuncia all'emissione della fattura qualora la tariffa dovuta risulti inferiore a cinque euro che verrà recuperata nelle successive fatturazioni.

Nuovo comma: L'obbligazione per il pagamento della tariffa e per la denuncia sussiste con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e/o i conviventi e, comunque, tra coloro che utilizzano in comune i locali o le aree stesse. Il mancato recapito della bolletta non costituirà diritto di esenzione del pagamento per l'annualità di riferimento. L'obbligato sarà tenuto a rivolgersi presso gli uffici del gestore per effettuare il pagamento.

Nuovo comma: la Tariffa d'Igiene Ambientale è riscuotibile con modello F24.

## Art. 22

### RIMBORSI E CONGUAGLI

1. I fenomeni che comportano variazioni della tariffa, ivi inclusi rimborsi e conguagli, saranno conteggiati nell'anno successivo con gli opportuni conguagli nella bolletta a saldo.

2. Per tutti i casi segnalati nei riguardi dei quali non è dato operare il conguaglio di cui al comma precedente, il rimborso è disposto entro giorni 180 dalla richiesta.
3. L'utente può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro CINQUE anni dalla data di pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il suo diritto al rimborso.
4. Non si procede ai rimborsi per importi inferiori a € 5,00.

## Art. 23

### VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il soggetto gestore provvede a svolgere l'attività di controllo necessaria per il rispetto degli adempimenti da parte degli utenti.
2. L'attività di cui al primo comma può essere esercitata anche richiedendo:
  - l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
  - copie di planimetrie catastali atte ad accertare le superfici;
  - notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari di locali ed aree;
  - comparsa per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
  - collegamenti con le banche dati in possesso del Comune.
3. Il soggetto gestore inoltre, effettua attività di controllo con sopralluoghi previo avviso da spedirsi tramite raccomandata A/R almeno 15 gg. prima. Il destinatario, in caso d'impedimento, è tenuto a darne notizia almeno un giorno prima della data del sopralluogo. La mancata segnalazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa minima di cui al successivo art. 25 e il ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile, ipotizzando, per le utenze domestiche:

• fino a 25 metri di superficie catastale _____	n. 1 persona
• da 26 a 50 metri di superficie catastale _____	n. 2 persone
• da 51 a 75 metri di superficie catastale _____	n. 3 persone
• da 76 a 100 metri di superficie catastale _____	n. 4 persone
• da 101 a 120 metri di superficie catastale _____	n. 5 persone
• oltre 120 metri di superficie catastale _____	n. 6 persone

e per le utenze non domestiche applicando un criterio presuntivo che comporta una base di tariffazione commisurata ad una stima il più possibile veritiera della superficie da notificare anche tramite il servizio postale per l'instaurazione di un contraddittorio. La non collaborazione protratta per sei mesi comporta l'applicazione della sanzione massima pari a 500 € prevista dall'ordinamento degli enti locali.
4. L'esito delle verifiche e dei controlli effettuati viene comunicato agli interessati. L'utente nei successivi 30 giorni può controdedurre. Decorso il termine assegnato, l'ufficio determina la tariffa sulla base degli elementi rinvenuti e comunicati.
5. Allorquando il soggetto gestore accerti che in relazione a taluni locali, siano essi destinati ad abitazione o ad attività produttiva o commerciale, sia stata omessa la presentazione della denuncia e siano rimasti infruttuosi i tentativi di conoscere gli elementi finalizzati all'imposizione, l'ufficio farà ricorso alla presunzione di cui al comma 3 del presente articolo.
6. I termini per provvedere all'emissione di avvisi di accertamento (ovvero di recupero della tariffa) è il 31 dicembre del QUINTO anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

7. Non si procede al recupero della TIA per importi inferiori a € 5,00.

#### Art. 24

#### VIOLAZIONI E PENALITA'

1. Per le violazioni al presente regolamento si applicano le seguenti penalità sulla base della potestà sanzionarla di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, secondo il seguente schema:

FATTISPECIE	IMPORTO
Omessa comunicazione di impossibilità a ricevere il sopralluogo di cui all'art. 24 comma 3	25 €
Omessa denuncia	50 €
Tardiva denuncia: si considera tardiva la denuncia presentata oltre i 30 giorni ma entro i successivi 60 giorni	25 €

2. In caso di omesso o parziale pagamento o di tardivo pagamento effettuato oltre i 30 giorni, il soggetto gestore provvede al recupero del credito, applicando una penale del 30% della tariffa dovuta, oltre agli interessi legali, aumentati di tre (3) punti percentuali e alle spese di notifica.

3. Le penalità sono cumulabili e sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione.

#### Art. 25

#### TARIFFA GIORNALIERA

1. La tariffa giornaliera è applicata per l'occupazione o la detenzione temporanea, con o senza autorizzazione, di locali e aree pubbliche o ad uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. Sono soggette alla tariffa giornaliera:
  - i mercati;
  - le feste popolari e le sagre patronali;
  - gli eventi ludici (esempio: circhi, giostre, spettacoli itineranti, e così via).
3. La tariffa giornaliera è calcolata sulla base della tariffa annuale, rapportata a giorno, riferita alla categoria tariffaria che presenta maggiore analogia, maggiorata del 50%.
4. La durata della manifestazione e le superfici occupate dovranno essere specificate nella richiesta di autorizzazione: la mancanza dei dati richiesti comporta l'applicazione della tariffa riferita alla categoria maggiormente analoga per qualità e quantità di rifiuto urbano prodotto, determinata in base alla superficie accertata e per la durata massima della manifestazione.
5. La tariffa è dovuta dal Presidente del comitato promotore nel caso di manifestazioni patronali e feste popolari. Nel caso di mercati la tariffa è dovuta dai singoli espositori; nel caso di eventi ludici da chi legittimamente rappresenta l'organizzazione che attua la manifestazione.
6. L'accertamento di una occupazione abusiva comporta il versamento della tariffa giornaliera, unitamente agli interessi di mora e alle sanzioni, ove previste.
7. Il rilascio dell'autorizzazione da parte dei competenti uffici comunali è condizionato al pagamento anticipato della tariffa giornaliera.

8. L'uso temporaneo s'intende se inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrenti. In caso contrario si applica la tariffa normale.
9. La tariffa giornaliera è versata presso l'ufficio comunale competente a liquidare la TOSAP.
10. La tariffa giornaliera è calcolata dall'ufficio comunale competente a liquidare la TOSAP secondo le modalità previste dal presente articolo.

#### **CAPO IV - NORMA FINALE**

##### **Art. 26**

##### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno pieno effetto a decorrere dall'anno 2012.

## INDICE

### CAPO I – NORME GENERALI

ART. 1. Oggetto del regolamento	pag. 1
ART. 2. Istituzione della tariffa	pag. 1
ART. 3. Definizione di rifiuto	pag. 1
ART. 4. Determinazione della tariffa	pag. 1
ART. 5. Presupposto della tariffa	pag. 2
ART. 6. Soggetto passivo	pag. 3
ART. 7. Gestione del servizio	pag. 3
ART. 8. Esenzioni e riduzioni dal servizio	pag. 3

### CAPO II – ELEMENTI DI TARIFFAZIONE, CATEGORIE TARIFFARIE E COMMISURAZIONE

ART. 9. Numero di persone occupanti i locali	pag. 3
ART. 10. Superficie utile	pag. 4
ART. 11. Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della parte fissa e della parte variabile	pag. 4
ART. 12. Assegnazione delle utenze alle classi di attività	pag. 5
ART. 13. Calcolo della tariffa per le utenze domestiche	pag. 6
ART. 14. Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche	pag. 6
ART. 15. Esclusioni	pag. 7
ART. 16. Determinazione del coefficiente di riduzione di tariffa per i rifiuti assimilati avviati al recupero, per quelli autosmaltiti o per quelli prodotti in locali adibiti ad uso promiscuo	pag. 8
ART. 17. Agevolazioni ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 22/97	pag. 8
ART. 18. Agevolazioni di carattere comunale	pag. 9
ART. 19. Utenze non stabilmente attive - agevolazioni	pag. 9

### CAPO III – DENUNCE, VERIFICHE E RISCOSSIONE

ART. 20. Denuncia d'inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione	pag. 10
ART. 21. Riscossione	pag. 11
ART. 22. Rimborsi e conguagli	pag. 11
ART. 23. Verifiche ed accertamenti	pag. 12
ART. 24. Violazioni e penalità	pag. 13
ART. 25. Tariffa giornaliera	pag. 13

### CAPO IV – NORMA FINALE

ART. 26. Entrata in vigore	pag. 14
----------------------------	---------